

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1361-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE COLELLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
di concerto col Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1970

Modifiche e integrazioni alla legge 27 febbraio, 1967, n. 48,
concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero
del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione
del Comitato dei Ministri per la programmazione economica

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge oggetto di questa relazione è volto a dare una migliore strutturazione agli organi nazionali della programmazione: al Ministero del bilancio, cioè, ed al CIPE.

Rispetto alle esigenze, da tutti condivise, di un rilancio e di un rafforzamento della politica di programmazione, si tratta di una iniziativa parziale — come afferma in via preliminare la stessa relazione del Governo —. D'altra parte, i problemi da risolvere per raggiungere quell'ampio obiettivo sono troppo complessi e numerosi per trovare soluzione in una singola iniziativa. C'è la riforma della Pubblica Amministrazione (riforma dei procedimenti attraverso i quali essa provvede, come di quelli attraverso i quali essa spende). C'è, in particolare, il riassetto di taluni settori specifici, più immediatamente connessi alle finalità odierne della programmazione, quali i servizi sanitari e gli strumenti per l'edilizia pubblica. C'è l'entrata in funzione, libera da remore e da impacci, di un ordinamento regionale che trovi nell'autonoma valorizzazione delle istanze periferiche la spinta di base per l'intero processo di programmazione.

Se non lo si inquadra in tutto questo, il disegno di legge a voi sottoposto perde il significato che è doveroso riconoscergli. Ed un tale inquadramento è d'altra parte più che lecito, in quanto il Parlamento ed il Governo sono impegnati in questo periodo proprio sui temi di fondo che poc'anzi accennavo. Importante sarà che nulla si perda per la strada e che le riforme, grandi e piccole, si coordinino in vista dei risultati voluti.

In questa prospettiva, la rammentata parzialità di questo disegno di legge rispetto ai problemi complessivi della programmazione non è tale da sminuirne l'importanza. Al contrario, rimediare ad una strutturazione non efficiente degli organi ai quali compete tirar le fila e dare gli impulsi finali nel processo di programmazione significa eliminare un ostacolo di portata non inferiore ad altri apparentemente più consistenti.

Gli organi centrali della programmazione hanno una storia relativamente breve nel nostro passato istituzionale. Creati in via precaria ed embrionale in virtù delle leggi 14 no-

vembre 1962, n. 1619 e 2 aprile 1964, n. 188, trovarono la loro prima configurazione stabile nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, che è l'oggetto principale delle modifiche oggi proposte al Parlamento.

Le modifiche prendono atto di una esperienza soltanto triennale. Ma non è a dire che il dibattito in questi tre anni non sia stato abbastanza vivo da non identificare, con larghezza fra l'altro di consensi, taluni problemi bisognosi di soluzioni nuove e diverse.

Ciò del resto non è casuale. La legge n. 48 rifletteva indirizzi maturati prima che la programmazione diventasse, o tentasse di diventare, un metodo di governo effettivo sulla base di un piano economico nazionale approvato dal Parlamento. Essa rifletteva insomma piuttosto la programmazione immaginata che non la programmazione reale ed ha finito per l'averne i difetti, inevitabili, di ogni codificazione non maturata dal confronto con la realtà.

Negli anni che avevano preceduto la legge, la programmazione si era prefigurata soprattutto come elaborazione programmatica, come predisposizione di indirizzi organici e coordinati sui quali impostare l'azione delle amministrazioni ed i rapporti con gli operatori privati. La spinta a programmare, nata quasi spontaneamente dal moltiplicarsi degli interventi pubblici e già in parte realizzata attraverso talune esperienze di settore, si veniva traducendo nell'esigenza di sistematizzare, di inquadrate in un unico disegno una politica economica altrimenti dispersa in rivoli svariati e non controllabili.

L'elaborazione del programma veniva così caricata di significati che si sarebbero rilevati presto eccessivi rispetto alle sue effettive potenzialità, mentre i problemi dell'attuazione, ancorchè presenti, sfumavano da un lato in promesse di difficili riforme, dall'altro nel richiamo ad una volontà politica programmatrice, la cui perdurante presenza avrebbe dovuto garantire a sufficienza la traduzione in atti degli indirizzi stabiliti in sede di elaborazione.

Tutto questo era destinato a lasciare il suo segno su molteplici aspetti dell'organizzazione e del funzionamento della macchina pub-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

blica. In primo luogo lo lascio — com'era prevedibile — sulla legge concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del CIPE.

La legge si caratterizza per alcuni punti fondamentali: organizzazione del Ministero, suo rapporto con l'ISPE, struttura del CIPE, funzioni del CIPE. Di tutto ciò, la disciplina meglio ancorata agli svolgimenti successivi è stata sicuramente quella concernente le funzioni del CIPE, che una serie di provvedimenti ulteriori ha potuto precisare e rendere operative in modo largamente soddisfacente. Gli altri punti però hanno presto risentito della astrattezza — si ripete inevitabile — degli orientamenti sui quali li si era costruiti.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna del Ministero, è palese nella legge una distinzione quanto mai rigida fra elaborazione ed attuazione della programmazione economica. Da un lato, infatti, sta la Segreteria della programmazione, la quale, a norma dell'articolo 10, « attende alla predisposizione dei documenti programmatici »; dall'altro stanno le due Direzioni generali, le quali curano *pro quota* l'« attuazione » della programmazione. Rispetto agli indirizzi che andavano per la maggiore quando la legge fu scritta, chiaro e preponderante sembrava essere il compito della Segreteria, destinata a far ciò che allora sembrò preminente, cioè elaborare il piano. Ma nell'esperienza successiva sono venuti emergendo i problemi che stanno a valle di tale elaborazione ed il Ministero si è trovato organizzativamente impreparato a risolverli in modo adeguato.

Com'è chiaro ormai a tutti noi, si è imposto — come nodo centrale — quello del raccordo fra indirizzi di piano e concreti interventi dello Stato, raccordo che si rivelato tanto necessario quanto assai spesso carente sotto un duplice profilo: da un lato con riguardo alla rispondenza degli interventi agli indirizzi precedentemente fissati, dall'altro alla possibile loro prevaricazione nei confronti degli indirizzi da stabilire per il futuro. Tutto questo — che è ormai di comune esperienza e che non è perciò necessario illustrare con esemplificazioni analitiche — ha

messo a nudo, fra l'altro, il difetto organizzativo del Ministero. Di contro alla distinzione fra elaborazione ed attuazione su cui esso si imperniava, era emersa la sostanziale unità del processo di programmazione. Ed in questo non era consentito all'attività di elaborazione di svolgersi in modo intermittente e non verificato dal permanente contatto col momento attuativo.

Al ripudio di una elaborazione programmatica concepita come esercizio di immaginazione futuribile da farsi ogni quinquennio, la esperienza concreta ha aggiunto nella sua complessità elementi ulteriori. In particolare, ha messo in luce momenti attuativi (rispetto al programma economico nazionale) che si traducono in realtà in elaborazione di nuovi documenti programmatici (si pensi ai piani di settore, come quello, ad esempio, degli investimenti chimici). Un motivo di più per rivedere le cose e realizzare, anzitutto all'interno del Ministero competente, il necessario processo di integrazione funzionale.

A queste finalità sembra rispondere la nuova disciplina del Segretario della programmazione, il quale viene investito del compito di coadiuvare direttamente il Ministro ai fini dell'indirizzo e del coordinamento del Ministero e viene altresì inserito nel CIPE e nel CICR.

In Commissione sono state espresse talune preoccupazioni per il rango in tal modo acquisito dal Segretario della programmazione, e si è fatto cenno ad una avanzata tecnocratica che porterebbe quasi nel nostro caso alla creazione di un secondo Ministro tecnico. Tali preoccupazioni non hanno però incontrato il consenso della Commissione. Anzitutto va ricordato che le nuove attribuzioni del Segretario all'interno del Ministero ricalcano quelle spettanti al Segretario Generale del Ministero degli Esteri ed a quello del Ministero della difesa. Infatti, per il Ministero degli esteri l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 prevede che il Segretario Generale « coadiuva direttamente il Ministro nella trattazione degli affari e nell'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'Amministrazione ». Per il Ministero della difesa, l'articolo 4 del de-

creto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, stabilisce che il Segretario generale « dà concrete direttive per l'attuazione degli indirizzi generali segnati dal Ministro nel campo tecnico-amministrativo; coordina gli affari di maggiore importanza delle Direzioni generali e degli uffici centrali ».

In secondo luogo va detto che il Segretario della programmazione, giusta il 2° comma dell'articolo 10, è bensì nominato per cinque anni, ma è revocabile in ogni momento. Ciò sottolinea la sua stretta dipendenza dal Ministro e risolve alla radice il problema di eventuali dissensi con esso che siano di gravità non sanabile. E va notato che una tale possibilità di revoca non è prevista per i Segretari generali dei Ministeri menzionati, i quali quindi si trovano in posizione ben più forte.

In terzo luogo, con riferimento al complesso delle nuove attribuzioni ed al nuovo rango conferito al Segretario della programmazione (che viene elevato all'ex coefficiente 970 dall'attuale 900), va pure tenuto presente che egli rappresenta la programmazione, cioè il punto di raccordo dell'intera politica economica; e che, per conseguenza, è oltremodo opportuno conferirgli uno *status* che non è affatto esorbitante, ma tendenzialmente pari rispetto a quello di altri soggetti — il Ragioniere generale dello Stato ad esempio o il Governatore della Banca d'Italia — aventi un ruolo rilevante nella elaborazione ed attuazione della volontà pubblica in materia economica e finanziaria.

Opportuna sembra anche la modifica proposta con riferimento all'ISPE, del quale diverrebbe Presidente lo stesso Segretario della programmazione. L'ISPE è oggi presieduto dal Ministro del bilancio, in virtù di una norma che suscitò discussioni vivaci all'atto della sua approvazione. Si trattava in effetti di un'anomalia, giustificata dal fatto che l'ISPE avrebbe dovuto essere, non un ente dotato di particolare autonomia funzionale, ma quello che i giuristi chiamano un « organo-persona », vale a dire uno strumento del Ministero al quale si dava la personalità giuridica per ragioni strettamente operative (legate particolarmente all'esigenza di

avere una mobilità nel personale — che è tecnico-scientifico — non consentita dalle norme sul pubblico impiego).

La giustificazione era da condividere, ma la soluzione oggi proposta è ancora migliore, perchè da un lato soddisfa alle ragioni originarie, dall'altro si presta meno alle obiezioni sollevate dal « Ministro-Presidente ». Il Segretario-Presidente, infatti, per un verso è nella situazione più adatta per realizzare il rapporto di strumentalità fra Ministero ed ISPE di cui si diceva, per l'altro rimane sotto l'indirizzo ed il controllo del Ministro in entrambe le vesti. Non c'è più, insomma, l'identificazione fra vigilante e vigilato ed il rapporto che intercorre fra Ministro e Segretario riesce a ripetersi, nella sostanza, in quello fra Ministro e Presidente dell'ISPE.

A questo proposito si è avanzata in Commissione una proposta antitetica a quella governativa. Mentre quest'ultima sottolinea ed accentua la strumentalità dell'ISPE al Ministero, si è prospettata la possibilità di mettere l'ISPE al servizio del Parlamento ed anche delle Regioni, configurandolo come uno strumento conoscitivo pubblico in tema di programmazione. La proposta è in realtà poco chiara, perchè sottende due ipotesi radicalmente diverse. Se veramente il problema sollevato investe soltanto profili tecnico-conoscitivi, allora ostano alla proposta ovvie e irrefutabili ragioni di funzionalità. Non si vede infatti come un unico istituto di dimensioni relativamente esigue, possa corrispondere alla domanda di elementi tecnici e conoscitivi di utenti diversi, come il Governo, il Parlamento, le Regioni. Se lo facesse non potrebbe in concreto impostare piani di lavoro e portarli avanti coerentemente. Meglio è che ciascuno si attrezzi, sia pure con i necessari raccordi, in relazione ai temi e alle ipotesi che lo interessano. E così infatti sta accadendo per le Regioni, le quali da un lato mirano a costituire propri istituti di studio, dall'altro, giusta l'articolo 1 dello Statuto dell'ISPE, possono rivolgersi a questo, ma solo per avere gli elementi che esso ha acquisito nel corso dei lavori impostati in conformità alle richieste e alle direttive del Ministero.

Ma il problema sollevato non ha forse natura tecnico-conoscitiva. Si pensa probabilmente a un raccordo ISPE-Parlamento, per sottoporre al controllo e alla direzione di quest'ultimo l'elaborazione di atti e di indirizzi che si innestano nella formazione della volontà governativa. Se questa è davvero la proposta, allora la risposta deve essere ancor più negativa e non tanto per ragioni funzionali, quanto per il necessario rispetto dei principi sui quali si fonda il nostro sistema di Governo. La proposta infatti comporta una chiara scelta assembleare in materia di programmazione con sottrazione al Governo dei suoi compiti e delle sue responsabilità.

Meno esplicita, nelle conclusioni, ma egualmente non meritevole di essere condivisa, è stata la preoccupazione di chi ha sottolineato il perdurare, nella disciplina della Presidenza dell'ISPE, dell'identità fra controllo e controllato. Si è già detto poc'anzi che tale identità è, nella soluzione proposta dal disegno di legge, molto minore di quanto non accada attualmente, in quanto il Segretario-Presidente sarà sottoposto, in entrambe le vesti, alla direzione e al controllo del Ministro; e si è sottolineato che l'ISPE è in realtà un organo-persona, immediatamente strumentale alla Segreteria. Va aggiunto qui che l'unico sbocco della rammentata preoccupazione sarebbe, a questo punto, l'attribuzione della presidenza a una terza persona. Ma una soluzione del genere, che peraltro non è stata formulata, sarebbe plausibile solo nella logica, appena respinta, del distacco dell'ISPE dal Ministero e della sua immissione in un diverso schema di rapporti con il Governo e con gli altri organi costituzionali. Se questo lo si vuole evitare, se si vuole restare coerenti all'ispirazione, da tutti condivisa, di una crescente integrazione fra i diversi momenti del processo programmatico, allora la soluzione del disegno governativo rimane non solo la migliore, ma addirittura l'unica plausibile.

Passiamo ora alla terza modifica di rilievo — ed è forse la più importante — contenuta nel disegno di legge: la riduzione del CIPE a nove membri.

Al riguardo è opportuno sgombrare il campo da perplessità manifestate in Commissione e relative non solo e non tanto alle innovazioni proposte, quanto alla configurazione che il CIPE possiede sin dalla sua origine. Si è lamentato che, in qualche modo, il CIPE abbia acquisito surrettiziamente il ruolo di Gabinetto economico, a scapito del Consiglio dei Ministri, mentre l'articolo 16 della legge istitutiva ne prevedeva la subordinazione a quest'ultimo e ne definiva i compiti in termini istruttori e consultivi. Si è conseguentemente criticata la riduzione del numero dei componenti, che accentuerebbe nel CIPE il ruolo di Gabinetto economico, senza eliminare la menzionata anomalia nei rapporti con il Consiglio dei Ministri.

L'osservazione si fonda su un'impostazione poco corretta. Non c'è alcuna contraddizione tra l'affermata subordinazione del CIPE al Consiglio dei Ministri ed il fatto che esso adotti determinazioni di indirizzo (in piena conformità peraltro alla legge n. 48). Non c'è stata alcuna prevaricazione della prassi sulla volontà legislativa. Il CIPE è e voleva essere un organo di decogestione del Consiglio dei Ministri; un organo unitario però, che raccogliesse le fila di una politica economica precedentemente dispersa in numerosi Comitati (ed allora veramente sottratta al Consiglio dei Ministri). Esso è subordinato al Consiglio dei Ministri non perchè ogni sua determinazione debba essere successivamente approvata da questo, ma perchè gli indirizzi che adotta devono conformarsi a quelli di Governo e perchè, ove il Consiglio dei Ministri ritenesse che ciò non accada, quegli indirizzi possono essere discussi e corretti nella sede collegiale più ampia.

Su questa premessa, la modificazione proposta dal disegno di legge risulta chiara nel significato ed opportuna. A suo tempo furono in molti a domandarsi quale decongestionamento avrebbe offerto il CIPE al Consiglio dei Ministri, se i due organi avevano una struttura personale quasi identica. D'altra parte, nella concreta esperienza non risulta che alle sedute del CIPE abbiano avuto pari assiduità tutti i Ministri che attualmente ne fanno parte. Com'era prevedibile,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

molti di essi vi hanno partecipato nelle sole occasioni in cui si discutevano questioni di specifico interesse per loro. I Ministri permanentemente impegnati ed interessati perciò al lavoro del CIPE erano sempre meno dei suoi componenti.

Un CIPE più ristretto è per ciò solo una garanzia di più approfondita e continua elaborazione di indirizzi economici. Ciò risponde ad una delle esigenze più avvertite nel nostro sistema istituzionale, nel quale tutti, maggioranza e opposizione, sentono il bisogno di riconoscere negli organi di governo un indirizzo, una politica con la quale confrontarsi, o per sostenerla o per contestarla.

La soluzione proposta ha una sua funzionalità meritevole del nostro consenso. Essa include i Ministri finanziari ed i Ministri direttamente impegnati nei grossi settori di intervento economico dello Stato: industria, agricoltura, partecipazioni statali, lavori pubblici e intervento straordinario; oltre al Ministro del lavoro, nelle cui competenze si riflettono finalità prioritarie e permanenti della programmazione, cioè l'occupazione e la tutela del lavoro.

Gli altri Ministri, ovviamente, possono sempre partecipare quando si trattano questioni di loro interesse. E sotto questo profilo si codifica la prassi instauratasi negli anni scorsi.

Vi sono altre modifiche nel disegno di legge di rilievo politico minore anche se funzionalmente importanti. Il relatore ritiene per tali motivi inutile illustrarle tutte e fa rinvio quindi alla relazione del Governo, molto analitica sui singoli punti.

Ci si limita qui a ricordare la modificazione che, per incentivare l'utilizzazione del personale di altre Amministrazioni presso la Segreteria del CIPE, prevede il collocamen-

to fuori ruolo del personale medesimo (in analogia a quanto già previsto in casi simili, ad esempio per la Segreteria del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno). E qui, caso mai, si possono esprimere dubbi fondati sulla restrizione di tale possibilità ai soli funzionari aventi qualifica non superiore a direttore di divisione, restrizione che ben potrebbe essere eliminata. Si ricorda la disposizione che specifica meglio i compiti della Segreteria del CIPE. Ed un cenno va fatto, da ultimo, alla disposizione secondo cui il Consiglio tecnico scientifico del Ministero viene investito della valutazione tecnica delle ricerche da svolgere attraverso l'ISPE.

A quest'ultimo riguardo è emerso in Commissione il timore che in tal modo sia un organo del Ministro a dare un giudizio che, con più imparzialità, potrebbe dare un organo da istituire *ad hoc* presso l'ISPE. Il timore è infondato. La soluzione proposta dal Governo, oltre ad ispirarsi ad apprezzabili ragioni di economia organizzativa (vanno sempre evitate la pleora e la moltiplicazione degli organi), è perfettamente funzionale. Il Consiglio tecnico-scientifico non è un organo che si esprime secondo i gradimenti del Ministro. Certo è questi che se ne avvale, a norma dell'articolo 8 della legge n. 48, ma la sua composizione, la serietà scientifica e il ventaglio di opinioni offerti dai suoi membri, garantiscono la massima obiettività. Ed in tal modo si alleggerisce il Comitato amministrativo dell'ISPE di un compito al quale non è adatto e se ne consente anche un opportuno ridimensionamento nei componenti.

Per le ragioni così esposte, a nome della 5^a Commissione permanente del Senato, si propone l'approvazione del disegno di legge.

COLELLA, relatore

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Modificazioni
alla legge 27 febbraio 1967, n. 48)

Gli articoli 5, 7, 10, 16, 19, 21, 22 e 23 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono sostituiti dai seguenti:

Art. 5. — «(Organizzazione interna del Ministero).

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica esercita i compiti ad esso demandati dalla presente legge mediante i seguenti uffici:

- a) Segreteria generale della programmazione economica;
- b) Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica;
- c) Direzione generale degli affari generali.

All'amministrazione del personale provvede un apposito servizio ».

Art. 7. — «(Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica).

È costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un "Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica" con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro ritenga di conoscerne il parere.

È altresì demandato al Consiglio tecnico-scientifico di esprimere il proprio parere in ordine ai programmi dell'Istituto di studi per la programmazione economica di cui al successivo articolo 19, nonché sui rapporti di consulenza e sulle convenzioni da stipularsi con persone od enti per specifici la-

vori di ricerca da parte del predetto Istituto.

Il Consiglio tecnico-scientifico è composto di nove membri, scelti dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 16, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, tra professori di ruolo universitario e tra eminenti personalità della scienza e della tecnica.

I membri del Consiglio tecnico-scientifico durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente è nominato tra i membri del Consiglio stesso con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Alla Segreteria del Consiglio provvede la Segreteria generale della programmazione economica.

Con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio tecnico-scientifico ».

Art. 10. — «(Segretario generale della programmazione economica).

Il Segretario generale della programmazione economica:

- coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare l'unità di indirizzo e il coordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- dirige la Segreteria generale della programmazione economica;
- attende alla preparazione dei documenti programmatici;
- è Presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica;
- interviene alle riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e a quelle del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

L'incarico di Segretario generale della programmazione economica ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile. Esso viene conferito con decreto del Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, e può essere revocato nelle stesse forme.

L'incarico di cui al precedente comma è incompatibile con ogni altra attività. Se è conferito a persona che sia già dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento, e ad essa compete, per il periodo di durata dell'incarico, se più favorevole, il trattamento economico pari a quello degli impiegati dell'ex coefficiente 970; l'eventuale differenza di stipendio è corrisposta a titolo di assegno personale.

Se l'incarico è conferito a persona estranea all'Amministrazione statale, alla stessa compete il trattamento economico pari a quello degli impiegati dell'ex coefficiente 970.

Al Segretario generale della programmazione economica per tutta l'attività svolta in applicazione del presente articolo è attribuita una indennità di carica la cui misura sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro.

Il Segretario generale della programmazione economica fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 16. — « (Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica).

È costituito il " Comitato interministeriale per la programmazione economica ".

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, che ne è Vicepresidente, e dai Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste, per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, nonchè dal Ministro per gli interventi straor-

dinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad esse, il Comitato interministeriale per la programmazione economica predispone gli indirizzi della politica economica nazionale; indica, su relazione del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, le linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale e, su relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per la impostazione del progetto di bilancio di previsione dello Stato, nonchè le direttive generali intese all'attuazione del programma economico nazionale ed a promuovere e coordinare a tale scopo l'attività della pubblica Amministrazione e degli enti pubblici; esamina la situazione economica generale ai fini della adozione di provvedimenti congiunturali.

Promuove, altresì, l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEa), secondo le disposizioni degli Accordi di Parigi del 18 aprile 1951, ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766, e degli Accordi di Roma del 25 marzo 1957, ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono altresì chiamati i Presidenti delle Giunte regionali, i Presidenti delle provincie autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi Enti.

In sede di indicazione delle linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale e delle linee generali per la impostazione del progetto del bilancio di previsione dello Stato, la composizione del Comitato è integrata con la partecipazione dei Ministri per gli affari esteri, per il commercio con l'estero, per i trasporti e l'aviazione civile, per la marina mercantile e per il turismo e lo spettacolo.

Partecipa alle riunioni del Comitato, con le funzioni di Segretario, il Sottosegretario di Stato per il bilancio e per la programmazione economica.

Interviene alle riunioni del Comitato, ai sensi del precedente articolo 10, il Segretario generale per la programmazione economica; possono essere altresì invitati ad intervenire a dette riunioni il Ragioniere generale dello Stato, il Governatore della Banca d'Italia e il Presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Per l'esame di problemi specifici il Comitato può costituire nel suo seno Sottocomitati.

I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica. Per tali servizi possono essere addetti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica funzionari di altra Amministrazione di qualifica non superiore a direttore di divisione o equiparata, a richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica. I predetti funzionari sono collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, entro il limite numerico che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per la programmazione economica e per il tesoro.

I servizi di segreteria predispongono gli elementi per la fissazione dell'ordine del giorno del Comitato e coadiuvano il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti a norma dell'articolo 3, lettera d) ».

Art. 19. — « (Costituzione e attribuzioni dell'ISPE).

È costituito, con sede in Roma, l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), cui è demandato di procedere ad indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione economica ai fini della preparazione dei documenti programmatici,

secondo le direttive del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 21. — « (Presidente dell'ISPE).

È Presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica il Segretario generale per la programmazione economica ».

Art. 22. — « (Composizione del Comitato amministrativo dell'ISPE).

Il Comitato amministrativo è composto dal Presidente dell'Istituto e da sette membri, dei quali due designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, due dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministero del tesoro ed un rappresentante del personale dell'Istituto stesso, da designarsi ai sensi dello statuto ».

Art. 23. — « (Attribuzioni del Comitato amministrativo dell'ISPE).

Il Comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica provvede all'amministrazione dell'Istituto ed in particolare:

- a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) autorizza le spese di carattere straordinario;
- c) adotta i provvedimenti di assunzione del personale, in conformità alle norme stabilite nella deliberazione di cui al successivo articolo 26 ed ogni altro provvedimento che ad esso riservi lo statuto.

I bilanci preventivi e consuntivi, nonché le deliberazioni adottate dal Comitato amministrativo, sono comunicati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della vigilanza prevista dal precedente articolo 19.

Le deliberazioni del Comitato amministrativo sono esecutive dopo venti giorni dallo invio delle rispettive copie al Ministero del

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bilancio e della programmazione economica ».

Art. 2.

(Integrazione dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691)

All'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,

n. 691, istitutivo del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

« Intervengono alle riunioni del Comitato di cui al primo comma il Ragioniere generale dello Stato e il Segretario generale per la programmazione economica, nonché il Direttore generale del Tesoro, il quale assume funzioni di segretario ».